

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente FORTE**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"» (851-B), d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 6
BRINA (PDS) .....	6
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione .	2, 3
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 12,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"» (851-B)**, d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"», d'iniziativa dei senatori Ruffino, Brina, Scheda, Calvi, Covi, Compagna, Bono Parrino, Paire, Donato, Cappuzzo e Picano, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge in titolo era già stato approvato da questa Commissione, in sede deliberante, ma i colleghi della Camera dei deputati ne hanno modificato il testo, sopprimendo la seconda parte della lettera b) del comma 5 dell'articolo 2.

Nel testo da noi approvato era previsto che l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 8 della legge n. 135 del 1985 riguardasse sia i beni perduti nei territori ceduti alla Francia, sia quelli del territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, ossia la provincia di Lubiana; ora invece l'applicazione di tale coefficiente è limitata ai soli beni perduti nei territori ceduti alla Francia. Probabilmente, poichè per i beni nei territori della provincia di Lubiana è previsto un trattamento più vantaggioso, si è voluto mantenere tale trattamento non equiparandolo a quello di tutti gli altri beni.

Non sono in grado di valutare la portata di questa modifica anche perchè, come si ricorderà, già in sede di primo esame del provvedimento avevo chiesto spiegazioni in merito al rappresentante del Governo; poi, nonostante non ci siano stati forniti tali chiarimenti, abbiamo approvato il testo così come era stato presentato. Invece, i colleghi della Camera hanno deciso di intervenire sulla normativa. Ciò nonostante, invito i colleghi della Commissione ad approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Signor Presidente, vorrei comunque presentare il seguente ordine del giorno, che riproduce uno analogo già approvato dalla Camera dei

deputati, affinché il Governo provveda ad emanare una legge definitiva in questa materia:

«La 6<sup>a</sup> Commissione permanente,

nell'approvare il disegno di legge n. 851-B, che detta norme di interpretazione autentica delle precedenti leggi inerenti la liquidazione degli indennizzi per i beni perduti dai nostri cittadini nei territori ceduti ed all'estero,

invita il Governo ad attuare sollecitamente la nuova legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni più rappresentative dei danneggiati e profughi, ed in ciò tenendo presente l'apporto che queste possono recare alla pubblica amministrazione, data la loro diretta conoscenza dei fatti».

(0/851-B/1/6)

LEONARDI

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo condivide la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento. Non si tratta di una valutazione in ordine alla quantificazione della spesa, quanto del fatto che per parte della popolazione della Slovenia è previsto un trattamento tale per cui i cittadini italiani si possono trovare in una situazione di disparità. Pertanto, alcuni deputati hanno posto il problema della non opportunità dell'inserimento della provincia di Lubiana nella normativa in esame, ritenendo che il problema relativo a quella località possa essere risolto secondo la normativa vigente.

Il Governo auspica che il provvedimento venga oggi definitivamente approvato, in modo che si possano garantire i diritti di quanti da tempo ne attendono il riconoscimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Leonardi.

PRESIDENTE. Domando al relatore se insiste per la sua votazione.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Leonardi.

**È approvato.**

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

*(Norme procedurali e di attuazione)*

1. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima già effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.

4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonchè delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo.

5. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:

a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonchè ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;

b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, nonchè a quelle, del pari eseguite o meno, degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

6. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia è concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

- a) reimpiego degli indennizzi;
- b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- c) data del verificarsi delle perdite;
- d) gravi infermità o menomazioni;
- e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.

2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro».

7. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinerà l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici.

9. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da più soggetti ove solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto alle richieste.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:

- a) il numero delle istanze liquidate;
- b) l'importo complessivo erogato;
- c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
- d) le iniziative assunte o da assumere perchè la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il più breve termine possibile.

11. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è abrogato.

I commi 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

Metto ai voti il comma 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

I commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

BRINA. Signor Presidente, la modifica introdotta dalla Camera dei deputati riguarda gli interessi dei soggetti dell'area slovena: vi è solo un trattamento, riconosciuto precedentemente all'approvazione di questo testo, che rimane diversificato rispetto alla normativa che stiamo per approvare.

Proprio considerando le attese di tutti i soggetti interessati, che hanno perduto i beni nel corso della loro vita per ragioni diverse e che attendono da molto tempo questo provvedimento, a nome del Gruppo del PDS dichiaro il voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOT.T.SSA MARISA NUDDA